

Sentenza: n. 299 del 22 ottobre 2010

Materia: immigrazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, comma secondo, lettere a), b), h), l) della Costituzione e articoli 4, 5, 10, 10 bis, 11, 13, 14, 19, 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articoli 1, commi 1 e 2, lettera h), 3; 2; 3; 4, comma 4; 5, comma 1, lettere a) e b); 6, comma 1, lettere b) e c), 10, commi 5 e 6; 13; 14; 15, comma 3 della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia).

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, lettera h) e 3 lettera h), le altre questioni infondate

Estensore nota: Caterina Orione

Le disposizioni impugnate sono relative ad una serie di interventi ed azioni che la Regione Puglia si prefigge di porre in essere per dare fattiva attuazione alla finalità dell'uguaglianza formale e sostanziale di tutte le persone, individuando un percorso specifico rivolto agli immigrati presenti sul proprio territorio, in forza dei principi di tutela dei diritti umani, nell'accezione più ampia declinata in convenzioni internazionali e nella Costituzione. Gli ambiti di intervento regionale sono socio-assistenziali, di istruzione, sanitari e più latamente attinenti alla possibilità di una concreta inclusione sociale che possa consentire una piena integrazione dei destinatari della normativa, non disgiunta dalla salvaguardia dell'identità culturale di origine.

Secondo parte ricorrente le previsioni regionali rivolte agli immigrati, includerebbero azioni rivolte anche a soggetti non in regola con la normativa statale, in quanto privi del permesso di soggiorno e quindi perseguibili penalmente e questo comporterebbe la violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di cui all'articolo 117 Cost., comma secondo lettere a), b), h) l) e di fatto riconoscerebbe alla Regione poteri che esorbitano dalla sfera di competenza ad essa attribuita, con un'intrusione nella politica dei flussi migratori che non può essere che gestita in toto dallo Stato.

L'esame delle censure consente alla Corte di ripercorrere la propria giurisprudenza in merito, individuando due nuclei interpretativi per lo scrutinio delle disposizioni, uno, relativo all'aspetto della compenetrazione tra potestà legislativa statale e regionale in tema di "trattamento" dello straniero, ed uno attinente alla tutela dell'individuo, in quanto tale, prescindendo dal suo status nei confronti dello Stato di immigrato regolare o di clandestino.

La Corte riafferma che gli ambiti nei quali è necessario collocare l'intervento pubblico nei confronti dello straniero non può essere ricondotto al solo controllo del flusso, ma bensì può e deve interessare più aspetti tematici della vita sociale di un individuo ed appunto la regione può correttamente intervenire in settori, quali istruzione, sociale, sanità, in cui ha competenza concorrente o residuale, e le sue azioni non ostano lo Stato, ma si limitano a consentire e a promuovere l'inclusione sociale degli immigrati in sinergia con le previsioni normative nazionali.

Né può essere passibile di censura la disposizione regionale che estende all'immigrato "irregolare", la cura e l'assistenza sanitaria presso strutture pubbliche, peraltro in aderenza del dettato nazionale dell'articolo 35 del decreto legislativo 286/1998, che delinea la possibilità di assistere in campo sanitario gli stranieri e consente alle Regioni di individuare le modalità più opportune perché sia effettivo il diritto sancito. Non è infatti possibile non tenere conto della rilevanza del concetto di tutela della persona, della sua salute e della sua dignità e di come esso si configuri come un principio fondamentale inviolabile sancito anche nella Costituzione..

Non possono essere invece essere ritenute immuni da censura di illegittimità costituzionale, le previsioni regionali relative alla possibilità per la Regione di "garantire la tutela legale, in particolare l'effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo sul territorio della Regione" e la concorrenza della Regione, per un efficace politica di inclusione sociale, all'attuazione dei principi espressi nella Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie, in quanto, la prima disposizione è posta in violazione della competenza esclusiva statale relativa alle norme dell'ordinamento penale (art.117, Cost. comma secondo lettera l)) e quanto alla seconda, essa viola la competenza esclusiva statale in tema di politica estera (art.117, Cost. comma secondo lettera a)) e le previsioni di competenza e di procedura sancite in tema dall'articolo 3 della legge 131/2003 c.d. La Loggia, non essendo ancora stata ratificata detta convenzione.